

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1960

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TIBALDI, ALFONZI, PALERMI e
ZUCCHERINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2008

Modifica alla legislazione in tema di sicurezza sul lavoro per
attività comportanti rischi particolarmente elevati e processi
lavorativi particolarmente complessi

ONOREVOLI SENATORI. - La tragedia del 6 dicembre scorso avvenuta nello stabilimento della ThyssenKrupp di Torino, dove un terribile incidente ha portato alla morte di sette operai, ripropone drammaticamente il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ad ogni fine d'anno ci troviamo a piangere sulle tragedie evitabili con maggiori controlli e più investimenti per tutelare l'integrità, innanzitutto fisica, dei lavoratori. Il 2006 si concluse con il drammatico incendio, che costò quattro morti, all'oleificio di Campello sul Clitunno. Non sono certo sufficienti le buone leggi, bisogna applicarle con rigore, effettuare i controlli, costringere le imprese ad accettare gli *standard* di sicurezza.

Dopo i reiterati alti richiami del Capo dello Stato ad un maggior impegno del Governo e di tutte le forze interessate a far cessare la vergogna dell'incredibile numero dei morti e degli infortuni sul lavoro, occorre intervenire con fermezza e con solerzia, anche con interventi parziali, in particolare per prevenire tragedie come quella di Torino, che non hanno nulla di imprevedibile.

Troppo spesso mancano i controlli nelle situazioni estreme e troppo spesso le imprese non si curano della sicurezza in nome del profitto, del mercato e della competizione senza regole. Il quadro che sta emergendo dalle indagini giudiziarie è che il rogo della ThyssenKrupp è stato provocato da una logica di risparmio economico.

Il presente disegno di legge si propone di intervenire in quelle situazioni in cui la prevista dismissione di attività produttive può indurre, come troppo spesso accade, ad allentare, a trascurare ed a diminuire le misure di sicurezza. Dovendo dismettere l'attività si è portati a «risparmiare». Il primo settore dove «risparmiare», perché appare uno

«spreco», è appunto quello delle misure di sicurezza sul lavoro, giocando così, letteralmente, sulla pelle dei lavoratori. È per questo motivo, per garantire fino all'ultimo il livello minimo di *standard* di sicurezza in quei settori di attività comportanti rischi particolarmente elevati o in presenza di processi lavorativi particolarmente complessi, che si prevedono criteri e modalità di formazione, di prevenzione e di vigilanza più stringenti.

L'articolo unico di cui si compone la proposta prevede appunto l'obbligo da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, di comunicare con due anni di anticipo l'intenzione di dismettere le attività comportanti rischi particolarmente elevati, periodo durante il quale le attività di formazione, prevenzione e vigilanza dovranno svolgersi secondo criteri e modalità particolari. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stabilirà tali criteri, aggiornando altresì l'elenco delle attività lavorative comportanti tali rischi elevati, già individuate in un precedente decreto che sembra oggi ormai inadeguato rispetto alle cronache quotidiane di gravi incidenti sul lavoro e all'evoluzione delle attività lavorative e produttive.

Per inciso si vuole ricordare qui che sta tornando più che mai d'attualità la necessità di una revisione delle norme costituzionali sul federalismo legislativo con le quali è stata attribuita, tra le altre, alla competenza concorrente di Stato e regioni la delicatissima materia della «tutela e sicurezza del lavoro».

La normativa in relazione alla specifica questione della sicurezza, quale espressione di diritti fondamentali della persona, meno che mai si presta ad una regolamentazione differenziata su base regionale, richiedendo,

al contrario, un'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale.

Ci commuoviamo ad ogni nuova tragedia annunciata per l'incredibile numero di infortuni, per il fatto che vi sono quattro morti al giorno sul lavoro. Tre successive relazioni, a pochi anni di distanza l'una dall'altra, nel 1997, nel 2000 e nel 2006 (la prima delle Commissioni lavoro congiunte di Camera e Senato [*doc. XVII*, n. 4, della XIII legislatura], la seconda della Commissione lavoro del Senato [*doc. XVII*, n. 13, della XIII legislatura] e la terza della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli infortuni sul lavoro [*doc. XXII-bis*, n. 5, della XIV legislatura]), hanno messo il dito sulla piaga rilevando che l'unico modo per uscire da questa tragica

catena di infortuni è quello di puntare su una strategia comune e centrale, tale da unificare tutti gli sforzi, perché altrimenti affievolendosi sempre più la consapevolezza, i controlli e la disponibilità di risorse, come in effetti sta accadendo, si peggiora il quadro complessivo e le tragedie assumono contorni sempre più inaccettabili in una moderna e avanzata democrazia.

Aver previsto dunque, al contrario di tutto quello che lo stesso Parlamento ha affermato, la devoluzione della potestà legislativa ad organismi autonomi frammentando una materia che andava unificata ed alla quale volevamo attribuire una rilevanza strategica, appare una inaccettabile incongruenza che deve essere immediatamente sanata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nei casi di dismissione di attività lavorative ovvero produttive comportanti rischi particolarmente elevati e processi lavorativi particolarmente complessi, gli organismi dirigenti delle imprese che decidono di dismettere tali attività sono tenuti ad informare, oltre alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, l'Ispettorato del lavoro e il servizio di prevenzione e sicurezza dell'azienda sanitaria locale competenti per territorio, entro il termine perentorio di due anni precedenti la dismissione dell'attività. A comunicazione avvenuta, presso l'impresa che dismette l'attività lavorativa ovvero produttiva comportante rischi particolarmente elevati e processi lavorativi particolarmente complessi, dovrà essere concordato, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e con i servizi ispettivi competenti, un piano d'intervento che preveda speciali attività di formazione alla sicurezza, di prevenzione e di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza. La mancata comunicazione entro il termine previsto comporta per i responsabili la condanna alla pena dell'arresto non inferiore a cinque anni e dell'ammenda di un milione di euro.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute,

sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, sono stabiliti i criteri e le modalità degli interventi di formazione, prevenzione e vigilanza e le modalità di applicazione delle sanzioni, di cui al comma 3-*bis*. Con il medesimo decreto si provvede ad aggiornare l'elenco delle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con il decreto di cui al comma 2».

